

# RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO

Fondata da ALDO CESSARI, già diretta da GIUSEPPE PERA e da PIETRO ICHINO

Direttore responsabile  
RAFFAELE DE LUCA TAMAJO



Direttore  
LUIGI MONTUSCHI

Comitato scientifico

CARLO CESTER - MAURIZIO CINELLI - RICCARDO DEL PUNTA - GIUSEPPE FERRARO  
EDOARDO GHERA - PIETRO ICHINO - ARTURO MARESCA - ORONZO MAZZOTTA  
FRANCESCO SANTONI - RENATO SCOGNAMIGLIO - GIUSEPPE SUPPIEJ - PATRIZIA TULLINI  
MAXIMILIAN FUCHS - ANTOINE LYON CAEN - ALAN NEAL

*In questo numero, tra l'altro:*

**I - Saggi: IL NUOVO RITO IN MATERIA DI LICENZIAMENTI (I. Pagni e D. Buon-  
cristiani); Il dibattito sul ruolo del giudice del lavoro (G. Meliadó e B.  
Veneziani)**

**II - IL REGIME SANZIONATORIO FORFETTIZZATO NEL LAVORO A TERMINE E NELLA  
SOMMINISTRAZIONE (L. Fiorillo); IL NUOVO ART. 18 NEL RAPPORTO DI LAVORO  
PUBBLICO (R. Del Punta); IL DOVERE D'INFLUENZA SULLE ASTENSIONI COLLETTIVE  
DAL LAVORO (A. Rota)**

**III - L'ATTUAZIONE TARDIVA E PARZIALE DELLA DIRETTIVA 2010/41/UE (C. Di  
Carluccio)**



GIUFFRÈ EDITORE

**2**

**Agorà**

- GIUSEPPE MELIADÒ, *Il giudice del lavoro fra ordine giuridico e criticità sociale* . . . . . 489
- BRUNO VENEZIANI, *Il giudice del lavoro ed i valori del sistema giuridico* . . . . . 505

**PARTE SECONDA****NOTE A SENTENZA****Rapporto di lavoro**

- ALICE BUSSOLARO, *Licenziamento, mobbing e insubordinazione in un gruppo parlamentare* . . . . . 315
- RAFFAELE GALARDI, *Note in tema di licenziamento connesso a trasferimento di ramo d'azienda* . . . . . 323
- LUIGI FIORILLO, *Il regime sanzionatorio forfettizzato si applica al lavoro temporaneo illegittimo e alla somministrazione a termine irregolare: la cassazione risolve la querelle* . . . . . 335
- ALESSANDRA INGRAO, *La nozione di trasferimento d'azienda tra giurisprudenza interna e comunitaria* . . . . . 343
- GABRIELLA LEONE, *Associazione in partecipazione con apporto di attività lavorativa e lavoro subordinato: brevi riflessioni di perdurante attualità* . . . . . 350
- FEDERICO MARTELLONI, *Semaforo verde alle badanti «a progetto»: un'interpretazione osteggiata dalla riforma Fornero* . . . . . 361
- FILIPPO OLIVELLI, *Il difficile bilanciamento tra la tutela della privacy e le esigenze di controllo del datore di lavoro* . . . . . 372
- ALBERTO ELIAS VANGI, *Il requisito (variabile) dell'immediatezza della contestazione degli addebiti disciplinari* . . . . . 382
- CHIARA TOMIOLA, *Criteri di scelta dei lavoratori da sospendere alternativi alla rotazione: necessità di specificazione e obiettiva applicazione* . . . . . 390

**Pubblico Impiego**

- STEFANIA BRUN, *Il riassorbimento nei successivi aumenti della retribuzione tabellare dell'assegno ad personam concesso a seguito del passaggio diretto tra amministrazioni diverse* . . . . . 397
- RICCARDO DEL PUNTA, *Sull'applicazione del nuovo art. 18 al rapporto di lavoro pubblico* . . . . . 416

ANNAMARIA  
interpr**Diritto pr**CARLO RASL  
preced**Diritto sin**ANNA ROTA  
emalisi**Diritto de**ALESSIA DE  
i dipenMICHELE F  
disocci  
de fac**Diritto de**FEDERICA S  
coordin  
famili**Provvedin**GIOVANNI S  
investi**Focus**MARIA CASO  
mercat**OSSERVA****Legislazio**— La leggo  
(di M.

della prestazione, né che possa essere l'effetto sanzionatorio di un vizio concernente il contratto di fornitura.

41. Deve aggiungersi che il legislatore è intervenuto sull'art. 32, quinto comma, della l. n. 183 del 2010 con una norma interpretativa, il comma 13 dell'art. 1 della l. 28 giugno 2012, n. 92, che si esprime così: «La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro».

42. I profili della interpretazione autentica sono molteplici. Ai fini del problema in esame, l'utilizzazione del termine ricostituzione vuole probabilmente indicare che il concetto di conversione comprende non solo provvedimenti di natura dichiarativa, ma anche di natura costitutiva, quale potrebbe essere considerato quello previsto dall'art. 27 d.lgs. n. 276 del 2003, con riferimento alla somministrazione irregolare (non anche quello previsto dall'art. 21, ult. comma, del medesimo decreto legislativo). In materia di lavoro temporaneo ai sensi della l. n. 196/1997, il problema non si pone perché non vi è alcuna espressione legislativa che possa far pensare ad provvedimento costitutivo e non dichiarativo, e comunque, a seguito dell'intervento legislativo, se anche si ponesse, sarebbe chiarito dalla norma interpretativa.

43. Deve, infine, ricordarsi che, per giurisprudenza costante di questa Corte, l'art. 32 della l. n. 183 del 2010 si applica anche ai processi in corso, compresi i giudizi di legittimità, sempre che sul relativo capo della decisione di secondo, o già di primo grado, non si sia formato il giudicato (Cass. 3 gennaio 2011, n. 65; 4 gennaio 2011, n. 80; 2 febbraio 2011, n. 2452 e molte altre successive sempre nel medesimo senso).

44. Il motivo pertanto deve essere accolto, sebbene in parte, perché, contrariamente a quanto assume l'impresa ricorrente, l'indennità prevista dall'art. 32, quinto comma, della l. n. 183 del 2010, non è compatibile con la detrazione delle somme percepite a titolo di «aliunde perceptum» dal lavoratore disposta dai giudici di merito (cfr. sul punto, in particolare, Cass. 7 settembre 2012, n. 14996). Nel condannare la società al pagamento della indennità, il giudice di rinvio non dovrà pertanto disporre la sottrazione di tali somme.

45. L'accoglimento del motivo concernente l'indennità ex art. 32 comporta l'assorbimento del motivo relativo alla messa in mora. Anche questo profilo, diventa irrilevante una volta ritenuta applicabile l'indennità ex art. 32, che prescinde dalla messa in mora (cfr. ancora, per tutte, Cass. n. 14996/2012, cit.).

46. In conclusione: il primo motivo di ricorso è inammissibile; il secondo ed il terzo sono infondati; il quarto rimane assorbito. Il quinto deve essere accolto, nei limiti di quanto su specificato, in base al seguente principio di diritto: «L'indennità prevista dall'art. 32 della l. 4 novembre 2010, n. 183 si applica anche

nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell'illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della lett. a) del primo comma, dell'art. 3 della l. 24 giugno 1997, n. 196, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione». — *Omissis*.

**IL REGIME SANZIONATORIO FORFETTIZZATO  
SI APPLICA AL LAVORO TEMPORANEO ILLEGITTIMO  
E ALLA SOMMINISTRAZIONE A TERMINE IRREGOLARE:  
LA CASSAZIONE RISOLVE LA *QUERELLE***

1. L'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 prevede che «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della l. 15 luglio 1966, n. 604».

Il nuovo criterio indennitario si sostituisce a quello derivante dall'applicazione delle regole generali in materia di risarcimento fissate dall'art. 1218 c.c. in forza del quale la quantificazione del danno veniva commisurata alle retribuzioni maturate dalla data di messa a disposizione delle energie lavorative a quella di riammissione in servizio.

La norma in questione, introdotta per i «casi di conversione del contratto a tempo determinato», già dalle prime pronunce della giurisprudenza di merito ha fatto emergere il problema dell'applicabilità o meno dell'indennità ivi prevista alle fattispecie dei contratti di lavoro interinale e di somministrazione di manodopera a termine irregolari.

Il dubbio è stato alimentato dalla lettera della norma, che sembrerebbe escludere dal proprio ambito di applicazione le fattispecie contrattuali sopra richiamate attraverso l'espressione «casi di conversione del contratto a tempo determinato». Come noto, infatti, in caso di illegittimità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo o del contratto commerciale nelle fattispecie di somministrazione di manodopera si verifica, non già una mera conversione del contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, bensì la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e l'utilizzatore.

Il menzionato problema interpretativo, da subito, ha diviso la giurisprudenza di merito (1).

(1) Per una analisi ragionata della giurisprudenza vedi, S. CHIARELLI - V. PIETRA - G. ROSOLEN, *La recente giurisprudenza in tema di somministrazione di lavoro*, *DRI*, 2012, 776.